

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE FFO 2012 - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge gennaio 2009, n. 1

L'importo di **910 MI€**, di cui all'articolo 3, viene ripartito per il **34% (309 MI€)** sulla base degli indicatori A1 – A4 e per il restante **66% (601 MI€)** sulla base degli indicatori B1 – B4.

A) Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	A1	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2010/11 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati tre correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (K_A); b) di contesto territoriale (K_T); c) di rilevanza strategica del corso di studio (K_R)</p> <p>dove: K_A=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2011/12 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.</p> <p>K_T=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.</p> <p>K_R = fattore di incentivazione o disincentivazione dei corsi di studio in relazione all'area disciplinare. <i>Il correttivo è sospeso per il 2012 ed è finalizzato ad incentivare i corsi di studio in aree di preminente interesse culturale e tecnologico e a limitare contestualmente la proliferazione di corsi di laurea in settori dove l'offerta di laureati eccede notevolmente la domanda e che non risultano di particolare interesse nazionale. I parametri sono in corso di definizione</i></p>	0,50
risultati	A2	Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/11, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.	0,50

Per l'anno 2012, relativamente ai risultati dei processi formativi, non vengono utilizzati i seguenti indicatori:

A3 = Percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo.

L'indicatore è sospeso in attesa della realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dei laureati

A4 = Indicatore di qualità della didattica valutata dagli studenti

L'indicatore è sospeso in attesa di rivedere le rilevazioni attualmente in uso.

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti;

B) Qualità della Ricerca scientifica

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, “pesati” per il fattore di successo dell’area scientifica	0,40
	B2	Media degli indicatori relativi al programma “Futuro in ricerca” 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l’indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	0,15
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR	0,20
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell’ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall’Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	0,25

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull’Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2009-2010).

Allegato 2 – INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2012 - Criteri per la ripartizione della quota di cui all'articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'articolo 4 è ripartito tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2011, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

In continuità con quanto definito nell'anno 2011, si ritiene opportuno:

- utilizzare come modello di riferimento per la determinazione del “sottofinanziamento” il modello unico di finanziamento adottato a decorrere dall'anno 2010, all'interno del quale sono confluiti gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed i criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- ammettere all'assegnazione tutti gli atenei beneficiari delle risorse relative alla quota premiale di cui all'art. 3, assegnando a ciascun ateneo un importo gradualmente crescente rispetto ai differenziali positivi/negativi dal livello di sottofinanziamento considerato.

Pertanto viene assegnato a ciascun ateneo un importo in proporzione al valore dell'indicatore IP (Intervento Perequativo), secondo la seguente formula:

$$IP\ 2012 = \frac{0,95 \times \% \text{ quota premiale } 2012}{\% \text{ quota consolidabile } 2011} \times \% \text{ quota premiale } 2012$$

che considera:

- Distanza tra il 95%¹ dell'incidenza percentuale della quota premiale del FFO 2012 e incidenza percentuale della quota consolidabile del FFO 2011².
- Incidenza percentuale sul sistema della quota premiale del FFO 2012.

Nel caso in cui la somma dei valori dell'indicatore IP dei singoli atenei risulti inferiore al 100%, la differenza viene ripartita esclusivamente tra gli atenei sottofinanziati in misura maggiore al 5%, in proporzione al peso relativo dell'indicatore IP sul totale di sistema.

¹ Tale percentuale è stata utilizzata in modo da parametrare l'intervento a quanto previsto dalla normativa con riferimento alle situazioni di sottofinanziamento superiori al 5%.

² Si precisa che nel modello FFO 2012, la % della quota consolidabile 2011 corrisponde alla % della quota base 2012.

Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per il sostegno finanziario in regime di cofinanziamento dei Consorzi interuniversitari

I criteri di ripartizione delle risorse disponibili, per un totale di **40 MI€.**, tengono conto del parere espresso dall'apposita Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 e dell'esigenza del Ministero di stimolare processi di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi rivolti al sistema universitario. Si ritiene pertanto necessario ripartire il finanziamento complessivo secondo le seguenti linee di intervento in coerenza con la più ampia strategia ministeriale in atto.

1. Servizi a favore del sistema universitario = € 18.450.000

SOGGETTO	SERVIZIO	IMPORTO
Consorzio Interuniversitario CINECA	Supercalcolo	€ 12.000.000
Consortium GARR	Gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario	€ 6.450.000

2. Incentivazione a Fusione/Accorpamento di Consorzi = € 10.550.000

L'assegnazione di tali risorse è destinata a supportare e sostenere progetti di aggregazione, incorporazione, fusione tra due o più dei Consorzi sottoelencati da avviarsi entro la fine del corrente anno 2012 e da realizzarsi entro la fine dell'esercizio 2013 al fine di razionalizzare e mettere a sistema i servizi di supporto al Ministero e al sistema universitario, assicurando l'integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa delle relative basi informative.

- CINECA, CILEA, CASPUR, Consorzio ALMALAUREA

A tal fine è richiesto di presentare entro il 31/10/2012 la documentazione come deliberata dai rispettivi organi di governo, relativamente a:

- Progetto (completo di business plan e dei tempi di realizzazione)
- Proposta di assetto dei nuovi organi di governo e di gestione
- Situazione patrimoniale e Conto economico come risultante alla data del 31/12/2011

L'entità degli importi attribuiti ai soggetti coinvolti in tali progetti sarà stabilita da apposita Commissione nominata con decreto del Ministro. Tali progetti saranno valutati facendo prioritariamente riferimento ai seguenti criteri generali:

- Idoneità del progetto alla razionalizzazione e alla messa a sistema di servizi a favore del Ministero e del sistema universitario, assicurando l'integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa delle relative basi informative.
- Tempi di realizzazione, valorizzando i progetti che potranno essere operativi entro l'1/1/2013.
- Dimensione economica, patrimoniale e organizzativa dei soggetti coinvolti.

3. Servizi al MIUR = € 8.000.000

In relazione a quanto previsto al precedente punto 2 e al fine di assicurare una adeguata transizione delle attività dei Consorzi, il Ministero procederà al riparto di tale importo tra i soggetti che attualmente forniscono servizi di supporto al MIUR a seguito di analisi predisposta da apposita Commissione nominata con decreto del Ministro.

4. Progetti competitivi = € 3.000.000

Sono destinati ad essere ripartiti a seguito di bando disposto con provvedimento ministeriale tra i Consorzi interuniversitari di ricerca.

Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione della Interventi a favore degli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e degli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170

Nell'ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

1. **€ 6.000.000** per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

a) L'importo di **€ 5.500.000** è ripartito tra le Università sulla base dei seguenti criteri:

- **66%** in relazione alla media dell'ultimo triennio del numero totale di studenti diversamente abili iscritti, rapportato al totale di tutte le Università;
- **34%** in funzione del rapporto speso/finanziato al 31 dicembre 2010, nel periodo 2008/2010, ed in proporzione al numero degli studenti iscritti, con esclusione di quelle Università che risultano avere speso una quota di risorse inferiore all'80% del totale finanziato nel periodo 2008/2010.

b) **€ 500.000** sono destinati al finanziamento di progetti su servizi innovativi a supporto degli studenti con disabilità. Le università che non abbiano ricevuto un finanziamento per le medesime finalità nel biennio precedente, potrà presentare entro il 30 giugno 2012 un unico progetto, anche interateneo, che preveda servizi innovativi rispetto a quelli già offerti e che abbia prospettive di continuità nel tempo. Tali progetti che potranno avere anche durata biennale, saranno selezionati da un gruppo di lavoro composto da membri dell'Agenzia nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), della Conferenza Nazionale Universitaria delegati per la Disabilità (CNUDD), del Consiglio nazionale degli studenti Universitari (CNSU) e del MIUR.

2. **€ 500.000** per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

La ripartizione dell'importo complessivo tra gli atenei sarà effettuata in base alla media, relativa all'ultimo triennio, del numero totale di studenti con certificazione di disturbi specifici di apprendimento.

Allegato 5 - Criteri per la ripartizione delle risorse destinate a titolo di incentivo per l'adozione, entro l'1 gennaio 2013, del bilancio unico di ateneo e del sistema di contabilità economico patrimoniale.

Le risorse di cui all'art. 9 per l'importo complessivo di € 500.000 sono attribuite alle Università statali che hanno predisposto ed adottato il progetto per l'introduzione e l'operatività del bilancio unico di ateneo e della contabilità economico patrimoniale entro l'1/1/2013.

Per l'ammissione all'incentivo ministeriale è richiesto l'invio di apposita domanda, esclusivamente in formato elettronico, al MIUR – Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca - Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario (direzione.universita@miur.it) entro il 30/06/2012, corredata da copia della documentazione del progetto per l'introduzione bilancio unico di ateneo e della contabilità economico patrimoniale. Sono esclusi dal presente intervento gli atenei che hanno beneficiato dell'incentivo per le medesime finalità negli anni 2009-2010-2011.

Nel limite delle risorse disponibili, l'importo dell'incentivo di riferimento massimo attribuibile a ciascun ateneo è graduato in relazione ai seguenti criteri:

- a) Dimensione dell'ateneo espresso in termini di FFO 2011
- b) Complessità dell'ateneo nei termini dell'indicatore A/B, dove:
 - A = Numero Dipartimenti previsti all'1/1/2013 a seguito dell'adozione del bilancio unico e del passaggio alla contabilità economico patrimoniale
 - B = Numero Dipartimenti presenti al 31/12/2010

Incentivo di riferimento massimo:

- € 175.000 per atenei con $FFO\ 2011 \geq €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B \leq 0,7$
- € 150.000 per atenei con:
 - $FFO\ 2011 \geq €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B > 0,7$
 - $€\ 100.000.000 \leq FFO\ 2011 < €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B \leq 0,7$
- € 125.000 per atenei con:
 - $€\ 100.000.000 \leq FFO\ 2011 < €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B > 0,7$
 - $FFO\ 2011 \leq €\ 100.000.000$ e un coefficiente $A/B \leq 0,7$
- € 100.000 per atenei con:
 - $FFO\ 2011 \leq €\ 100.000.000$ e un coefficiente $A/B > 0,7$

Qualora la somma degli importi di riferimento degli atenei ammessi al finanziamento risulti superiore alla somma disponibile, l'assegnazione accordata a ciascun ateneo sarà proporzionalmente ridotta fino all'utilizzo complessivo della somma di € 500.000.

Gli importi assegnati a ciascun ateneo saranno ridotti della metà rispetto all'incentivo di riferimento massimo nel caso in cui entro il 1/1/2013 sia prevista esclusivamente l'adozione del bilancio unico di ateneo

L'incentivo è assegnato in un'unica soluzione a seguito di verifica degli elementi sopra indicati.

Gli atenei finanziati saranno soggetti a verifica da parte dell'apposita Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18 "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

La Commissione procederà nel corso del 2013 con visite in loco e con oneri a carico dei singoli atenei alla verifica dell'effettiva funzionalità e operatività degli impegni assunti con riferimento alla domanda di finanziamento presentata. Qualora l'esito di tale verifica non risulti positivo rispetto agli elementi sopra descritti, le somme assegnate sono recuperate integralmente o parzialmente a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.